

## Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Concluso a Strasburgo il 15 ottobre 1975

Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1984<sup>1</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l'11 marzo 1985

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985

(Stato 26 gennaio 2018)

---

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,*

viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957<sup>2</sup> (in seguito denominata «la Convenzione»), segnatamente gli articoli 3 e 9;

considerato che è auspicabile completare questi articoli al fine di rinforzare la protezione della collettività umana e degli individui,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Titolo I**

#### **Art. 1**

Per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione non saranno considerati reati politici:

- a. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- b. le infrazioni previste negli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna<sup>3</sup> 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare<sup>4</sup>, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra<sup>5</sup> e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra<sup>6</sup>;
- c. ogni simile violazione delle leggi belliche applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo e delle consuetudini belliche esistenti in tale

RU **1985** 719; FF **1983** IV 121

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 13 dic. 1984 (RU **1985** 712).

<sup>2</sup> RS **0.353.1**

<sup>3</sup> RS **0.518.12**

<sup>4</sup> RS **0.518.23**

<sup>5</sup> RS **0.518.42**

<sup>6</sup> RS **0.518.51**

momento, che non siano già contemplate dalle citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.

## Titolo II

### Art. 2

L'articolo 9 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare i paragrafi 2, 3 e 4 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:

- «2. L'extradizione di un individuo contro il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte Contraente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è presentata, non sarà consentita:
  - a. quando detta sentenza è di assoluzione;
  - b. quando la pena privativa di libertà o un'altra misura inflitta:
    - i) è stata subito completamente;
    - ii) è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita;
  - c. quando il giudice ha constatato la colpevolezza dell'autore del reato senza pronunciare una sanzione.
3. Nei casi previsti nel paragrafo 2, l'extradizione potrà tuttavia essere consentita:
  - a. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso contro una persona, un'istituzione o un bene che nello Stato richiedente riveste un carattere pubblico;
  - b. se la persona contro la quale è stata pronunciata la sentenza rivestiva essa stessa un carattere pubblico nello Stato richiedente;
  - c. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente o in un luogo assimilato al suo territorio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali più estese concernenti l'effetto *ne bis in idem* conferito alle decisioni giudiziarie pronunciate all'estero.»

### **Titolo III**

#### **Art. 3**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

#### **Art. 4**

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

#### **Art. 5**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8 del presente Protocollo.

#### **Art. 6**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non accetta l'uno o l'altro dei Titoli I o II.

2. Ogni Parte Contraente può ritirare una dichiarazione da essa formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

3. Nessuna riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

#### **Art. 7**

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

#### **Art. 8**

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

#### **Art. 9**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 3;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
- e. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6;
- f. il ritiro di ogni dichiarazione effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6;
- g. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1975, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 26 gennaio 2018<sup>7</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	19 maggio	1998	17 agosto	1998
Andorra	13 ottobre	2000	11 gennaio	2001
Armenia	18 dicembre	2003	17 marzo	2004
Azerbaigian*	28 giugno	2002	26 settembre	2002
Belgio	18 novembre	1997	16 febbraio	1998
Bosnia e Erzegovina	25 aprile	2005	24 luglio	2005
Bulgaria	17 giugno	1994	14 settembre	1994
Ceca, Repubblica	19 novembre	1996	17 febbraio	1997
Cipro	22 maggio	1979	20 agosto	1979
Corea del Sud	29 settembre	2011 A	29 dicembre	2011
Croazia	25 gennaio	1995 A	25 aprile	1995
Danimarca*	13 settembre	1978	20 agosto	1979
Estonia	28 aprile	1997	27 luglio	1997
Georgia*	15 giugno	2001	13 settembre	2001
Islanda*	20 giugno	1984	18 settembre	1984
Lettonia	2 maggio	1997	31 luglio	1997
Liechtenstein	4 febbraio	2004	4 maggio	2004
Lituania	20 giugno	1995	18 settembre	1995
Lussemburgo*	12 settembre	2001	11 dicembre	2001
Macedonia	28 luglio	1999	26 ottobre	1999
Malta*	20 novembre	2000	18 febbraio	2001
Moldova	27 giugno	2001	25 settembre	2001
Monaco	30 gennaio	2009	1° maggio	2009
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia*	11 dicembre	1986	11 marzo	1987
Paesi Bassi*	12 gennaio	1982	12 aprile	1982
Aruba	12 gennaio	1984	12 aprile	1982
Curaçao	12 gennaio	1982	12 aprile	1982
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	12 gennaio	1982	12 aprile	1982
Sint Maarten	12 gennaio	1982	12 aprile	1982
Polonia	15 giugno	1993	13 settembre	1993
Portogallo	25 gennaio	1990	25 aprile	1990
Romania	10 settembre	1997	9 dicembre	1997
Russia*	10 dicembre	1999	9 marzo	2000
Serbia	23 giugno	2003 A	21 settembre	2003
Slovacchia	23 settembre	1996	22 dicembre	1996

<sup>7</sup> RU 1985 719, 1987 773, 1990 1173, 1995 1122, 2004 4983, 2007 1385, 2013 1551 e 2018 729

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Slovenia	16 febbraio	1995	17 maggio	1995
Spagna	11 marzo	1985	9 giugno	1985
Sudafrica	12 febbraio	2003 A	13 maggio	2003
Svezia*	2 febbraio	1976	20 agosto	1979
Svizzera	11 marzo	1985	9 giugno	1985
Turchia*	11 luglio	2016	9 ottobre	2016
Ucraina*	11 marzo	1998	9 giugno	1998
Ungheria*	13 luglio	1993	11 ottobre	1993

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

